

- f) praticare attività, anche ludiche, sia nelle spiagge libere che in quelle in concessione, che possano minacciare l'incolumità o comunque turbare la tranquillità o recare molestia al pubblico; i concessionari, al fine di garantire l'osservanza del divieto di cui sopra possono, nell'ambito della propria concessione o nell'ambito dell'intero stabilimento balneare, individuare aree da destinare a campo giochi ed installarvi attrezzature leggere e di facile rimozione in modo da garantire l'incolumità e la tranquillità del pubblico. Dette opere dovranno essere montate e smontate contestualmente alle altre strutture nei termini previsti dalla presente ordinanza;
- g) per tutta la stagione balneare condurre sugli arenili cani o altri animali, anche se muniti di museruola e/o guinzaglio, compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani guida dei non vedenti e per i cani condotti da personale specializzato e impiegati nel servizio di salvataggio. I concessionari possono, nell'ambito della propria concessione, individuare aree, debitamente attrezzate e autorizzate, da destinare alla custodia di animali domestici, salvaguardando comunque l'incolumità e la tranquillità del pubblico ed assicurando le necessarie condizioni igieniche secondo le vigenti normative;
- h) tenere ad alto volume radio, juke-box, mangianastri ed, in generale, strumenti musicali ed altri apparecchi di emissione sonora, e comunque in modo tale da creare disturbo alla quiete pubblica e tenuto conto della zonizzazione acustica comunale;
- i) esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante, pubblicità, attività promozionali, ecc.), ed organizzare manifestazioni (feste, gare sportive, spettacoli, ecc.) senza autorizzazione e/o nulla osta dell'Amministrazione Comunale per quanto attiene all'occupazione della spiaggia. Resta fermo l'obbligo di preventiva acquisizione di ogni altra autorizzazione e/o concessione eventualmente prevista per legge;
- j) abbandonare rifiuti di qualsiasi natura sulla spiaggia o in mare;
- k) bruciare sterpaglie o altri materiali o accendere per altri scopi fuochi a fiamma libera direttamente sul suolo salvo specifica autorizzazione;
- l) effettuare la pubblicità, sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante la distribuzione di manifestini e lancio degli stessi anche a mezzo di aerei nonché mediante l'uso di altoparlanti;
- m) durante la stagione balneare sorvolare le spiagge e gli adiacenti specchi acquei con qualsiasi tipo di aeromobile o di apparecchio privato e per qualsiasi scopo, a quota inferiore a m. 300 (trecento), fatte salve specifiche autorizzazioni, ad eccezione dei mezzi di soccorso e di Polizia;
- n) utilizzare shampoo e sapone qualora le docce non siano dotate di idoneo sistema di scarico; in tal caso i concessionari devono rendere noto tale divieto mediante apposito avviso affisso nelle immediate vicinanze delle docce.

2. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno dell'area in concessione, altri percorsi da posizionare sulla spiaggia, anche se non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno anche congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale e dovranno comunque esser rimossi al termine della stagione balneare.

#### ART. 5 - GAVITELLI PER L'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA DIPORTO

1. Nelle acque antistanti gli arenili assenti in concessione demaniale marittima (stabilimenti balneari, circoli nautici, leghe navali, cantieri navali, associazioni sportive, ecc.), i concessionari possono installare, previa autorizzazione o concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune, gavitelli e relativi corpi morti per l'ormeggio esclusivamente di unità da diporto.

2. La modalità di posa dei gavitelli, dei relativi corpi morti e delle piattaforme di cui al comma precedente, è disciplinata dall'ordinanza vigente del Capo del Circondario Marittimo di Savona.

3. I gavitelli dovranno essere individuati con un numero progressivo e targhette recanti il nome della località e dello stabilimento balneare; gli stessi, i relativi corpi morti e le piattaforme dovranno essere salpati entro e non oltre il 30 settembre.

#### ART. 6 – ESPOSIZIONE ORDINANZA

In tutte le aree del demanio marittimo o ad esse collegate, ove si svolgono attività marittime e/o balneari (stabilimenti balneari, sedi di società, colonie, cantieri navali, depositi di imbarcazioni, chioschi-bar, campeggi, parcheggi auto, ecc.), devono essere tenute esposte al pubblico, agli ingressi, in luogo ben visibile e per tutta la durata della stagione balneare, la presente ordinanza, l'ordinanza emanata dall'Autorità Marittima e, per gli stabilimenti balneari o concessioni similari, l'apposito tariffario indicante i prezzi dei servizi offerti dallo stabilimento stesso, in conformità a quanto disposto dai D.M. 16 ottobre 1991 del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

#### ART. 7 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

2. Chiunque violi le norme della presente ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito e fatte salve le maggiori responsabilità loro derivanti dall'illecito comportamento, è punito per ogni fattispecie prevista dalla presente ordinanza, in via amministrativa o penale ai sensi degli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione e ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114.

3. La ripetuta violazione (superiore a tre) delle regole di apertura dell'impianto di balneazione comporterà il divieto dell'apertura per l'attività elioterapica per l'anno successivo a quello di accertamento delle violazioni.

3. La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune e trasmessa per la pubblicazione agli Uffici Marittimi competenti per territorio.

4. La presente ordinanza entra in vigore in data odierna e avrà validità sino all'emissione di successiva nuova ordinanza.

Il Responsabile del Servizio Pianificazione  
Urbanistica e Territoriale



COMUNE DI  
CELLE LIGURE

PROVINCIA  
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11  
17015 - CELLE  
LIGURE

Tel. 019/99801  
Fax 019/993599

info@comune.celle.sv.it  
www.comune.celle.sv.it



### ORDINANZA N° 13 del 23.05.2017

La sottoscritta Sonia Mitra, responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica e Territoriale del Comune di Celle Ligure:

VISTI:

- il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n. 327, ed il relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima), approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328;
- il D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, ad oggetto "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997 n. 59";
- la legge regionale 28 aprile 1999 n. 13, come modificata ed integrata dalla legge regionale 3 gennaio 2002 n. 1;
- il Piano di utilizzo delle aree demaniali approvato dal Consiglio Regionale in data 9 aprile 2002 e pubblicato sul B.U.R.L. n. 18 - parte II del 2 maggio 2002;
- Le Linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e delle spiagge libere attrezzate approvate con deliberazione n. 156 del 15 febbraio 2013 della Giunta Regionale;
- Viste le modifiche alle linee guida per l'apertura degli stabilimenti balneari e spiagge libere attrezzate, approvate con D.G.R. 1057/2013 del 05.08.2013;
- la legge regionale n. 1 del 3 gennaio 2007 - Testo Unico in materia di Commercio
- la legge regionale n. 2 del 7 febbraio 2008 - Testo Unico in materia di strutture turistico-ricettive e balneari;
- la Legge 5 febbraio 1992 n.104, ad oggetto "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- la Legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m. e i., ad oggetto "Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime";
- il D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modifiche, ad oggetto "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio";
- il D. Lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, ad oggetto "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della L. 25 giugno 1999 n. 205;
- il D.C. R. n 6 del 26.02.1990 e s.m.e i. - Norme di attuazione del Piano territoriale di coordinamento paesistico,

CONSIDERATO:

- il riparto delle competenze tra Autorità Marittima, Regione e Comuni;
- che il Comune in ottemperanza dei dispositivi delle leggi regionali sopraccitate, esercita le funzioni amministrative concernenti le concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale;

RITENUTO:

- di dover disciplinare le attività balneari lungo il litorale di giurisdizione;

e m a n a l a s e g u e n t e

#### DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' BALNEARI

#### ART. 1 – PERIODI DI APERTURA

Fermo restando l'ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie, gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate, possono essere aperti a scelta del concessionario in uno dei seguenti periodi:

- **nella stagione balneare (dal 1 maggio al 30 settembre)**
- **nel periodo dal 1 aprile (ovvero dalla settimana antecedente la domenica di Pasqua) al 31 ottobre**
- **tutto l'anno**

#### ART. 2 - DISCIPLINA DELLE STRUTTURE BALNEARI E DEGLI STABILIMENTI BALNEARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI DI STRUTTURE BALNEARI

Periodo di apertura:

#### 1) STAGIONE BALNEARE ( periodo dal 1 maggio al 30 settembre)

- a) i titolari di concessioni per stabilimenti balneari devono obbligatoriamente mettere in esercizio tutte le strutture previste dalla concessione demaniale non oltre il 1 giugno, mantenendo gli stabilimenti in completo esercizio almeno fino al 15 settembre, curandone per tutto il periodo di apertura la sicurezza e la funzionalità dei servizi nonché l'igiene, il decoro e l'estetica;
- b) Le operazioni di montaggio, allestimento e smontaggio delle strutture amovibili possono iniziare quarantacinque giorni prima dell'apertura dell'impianto e non prima del 15 marzo e devono terminare entro quarantacinque giorni successivi al giorno di chiusura.

- c) durante il periodo 01/06 – 15/09 dovrà essere assicurata la fruizione al pubblico dell'impianto di balneazione almeno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 di ogni giorno, al di fuori di tale periodo dalle 10,00 alle 16,00;

## **2) STAGIONE BALNEARE E STAGIONE ELIOTERAPICA (periodo dal 1 aprile al 31 ottobre)**

Durante la stagione balneare (1 maggio – 30 settembre) valgono le prescrizioni elencate al precedente punto 1)

Durante la stagione elioterapica valgono le prescrizioni seguenti:

- gli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate devono essere allestiti, fermo restando il mantenimento delle condizioni di accessibilità e visitabilità previste per gli impianti di balneazione dell'art. 23 della legge 104/92, con un numero minimo, di dotazioni per lo svolgimento dell'attività elioterapica e per la fruizione della spiaggia, a discrezione del concessionario. La consistenza massima di strutture non può eccedere, le 15 unità per lo stabilimento e le 12 unità per la spiaggia libera attrezzata, comprese la cabina e w.c. a norma per l'uso da parte di persone disabili.
- le operazioni di montaggio e allestimento delle strutture amovibili non possono iniziare prima del 1 marzo. Le operazioni di smontaggio possono iniziare in data successiva al 15 settembre, per tutte le strutture che non interessano l'attività elioterapica e devono terminare entro il 31 ottobre;
- possono rimanere aperte tutte le attività secondarie, con esclusione delle attività direttamente collegate con la balneazione o che possono indurre alla balneazione (es. noleggio canoe, imbarcazioni ecc.).
- gli stabilimenti e le spiagge libere attrezzate devono rimanere aperti almeno per tre giorni la settimana con un orario minimo dalle 10,00 alle 16.00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi.
- Il concessionario dovrà comunicare in forma scritta, entro il mese di febbraio di ogni anno, all'ufficio Demanio, all'ufficio Commercio e alla Polizia Municipale, la volontà di effettuare l'attività elioterapica, il periodo in cui intende effettuarla (compreso tra il 01.04 ed il 31.10) e le modalità con le quali intende effettuarla, allegando la planimetria delle strutture da utilizzare.

## **3) APERTURA ANNUALE (periodo minimo complessivo di 10 mesi)**

Nelle zone di arenile che non fronteggiano il Centro Storico (area identificata nel Piano territoriale di Coordinamento paesistico con la sigla SU (strutture urbane qualificate), è possibile l'apertura annuale degli stabilimenti balneari e della spiaggia libera attrezzata alle seguenti condizioni;

- gli stabilimenti balneari e la spiaggia libera attrezzata potranno essere aperti per un periodo minimo complessivo di 10 mesi. All'interno di tale periodo è comunque prescritta l'apertura obbligatoria per tutta la stagione balneare, nel periodo compreso dal 1 giugno al 15 settembre con un orario minimo dalle 9.00 alle 19.00 e al di fuori di tale periodo dalle 10,00 alle 16,00.
- per i periodi al di fuori della stagione balneare è prescritta l'apertura minima per almeno per 3 (tre) giorni la settimana con un orario minimo dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con obbligo di apertura nei giorni festivi e prefestivi;
- gli impianti potranno rimanere chiusi, ESCLUSIVAMENTE, nel periodo al di fuori della stagione balneare, per ferie e lavori di manutenzione e/o ristrutturazione per un massimo di 60 giorni/anno;
- nel periodo di apertura per elioterapia lo stabilimento e la spiaggia libera attrezzata devono essere allestiti, fermo restando le condizioni di accessibilità e visitabilità, con un numero minimo, di dotazioni per lo svolgimento di tali attività e per la fruizione della spiaggia.
- la consistenza massima di strutture adibite allo svolgimento dell'attività elioterapica non può eccedere le 15 unità, comprese la cabina ed il wc a norma per l'uso da parte di disabili;
- Il concessionario dovrà richiedere l'autorizzazione paesaggistica ed edilizia anche per la configurazione invernale dello stabilimento e dovrà comunicare in forma scritta, almeno 10 giorni prima dell'inizio dell'attività, all'ufficio Demanio, all'ufficio Commercio, all'ufficio Marittimo e all'ufficio Aree Demaniali Marittime della Regione Liguria il periodo e le modalità con le quali intende effettuare l'attività elioterapica allegando la planimetria delle strutture da mantenere.

## **ART. 3 – NORME DI CARATTERE GENERALE**

1.Per le attività rientranti nella concessione e non connesse direttamente con la balneazione (bar, ristoranti, discoteche, pubblico spettacolo, ecc..) le limitazioni sono quelle previste dalle leggi vigenti, nonché dai regolamenti comunali emanati in materia.

2.Il servizio di salvataggio è disciplinato con ordinanza del Capo del Circondario Marittimo di Savona.

3.Durante il periodo di apertura ai fini di balneari, l'intera organizzazione di sicurezza, posta in capo alla responsabilità dello stesso concessionario, deve essere mantenuta sempre efficiente.

4.I concessionari/gestori devono, altresì, indicare con idonei segnali pericoli noti e rischi a carattere permanente.

5.Nelle giornate di forte vento i concessionari dovranno issare su apposita asta ben visibile una bandiera gialla: in tale circostanza è vietato mantenere gli ombrelloni aperti, noleggiare/utilizzare pattini, materassini, battelli di gomma e simili;

6. Prima di noleggiare e/o affittare cabine, sedie a sdraio, lettini, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi genere, ecc., il concessionario deve assicurarsi che tali attrezzature siano in perfetta efficienza.

7.Gli ombrelloni devono avere un sicuro ancoraggio al terreno in modo da presentare resistenza allo strappo, nonché avere applicato un apposito dispositivo tale da rendere solidali la parte superiore a quella inferiore. La parte terminale delle stecche deve essere munita di un puntale che, in relazione alla tipologia delle stesse, abbia caratteristiche di sicurezza pienamente rispondenti agli artt. 351 e 373 - Titolo VIII, Materie e prodotti pericolosi e nocivi - del D.P.R. 27 aprile 1955 n. 574.

8.Nelle zone di mare territoriale antistante gli stabilimenti balneari possono essere collocate, a cura e responsabilità dei concessionari, "boe a servizio della balneazione" temporaneamente ancorate, prive di propulsori, facilmente amovibili e non preclusive di altre legittime utilizzazioni delle specchio acqueo.

9.Nel periodo ad di fuori della stagione balneare, nei giorni caratterizzati da condizioni meteo-marine avverse (forti mareggiate e/o forti piogge) devono essere rimosse tutte le attrezzature poste direttamente sull'arenile che rischiano di essere raggiunte dalle onde e lo stabilimento potrà essere chiuso al pubblico (comprese le attività secondarie annesse allo stabilimento quali bar, ristoranti). Il concessionario dovrà in tal caso comunicare al Comune in forma scritta e nel giorno stesso dell'evento l'avvenuta chiusura.

10. I servizi igienici dovranno essere collegati alla rete fognaria comunale ovvero essere dotati di sistema di smaltimento riconosciuto idoneo dalla competente Autorità Sanitaria.

11.Pulizia dell'arenile:

- sarà cura dell'Amministrazione Comunale effettuare la pulizia delle spiagge libere secondo quanto previsto dal D. Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22; pertanto il Comune posizionerà sull'arenile in numero e luoghi adeguati appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti;
- il concessionario deve, durante la stagione balneare, provvedere giornalmente alla perfetta manutenzione, sistemazione e pulizia della spiaggia in concessione e di tutti i manufatti in essere, della zona di libero transito ed alla pulizia dello specchio acqueo antistante, raccogliendo in appositi contenitori o in sacchi di plastica le immondizie ed ogni altro materiale di rifiuto avendo cura di selezionare i rifiuti come previsto nelle normative vigenti relativamente al sistema di raccolta differenziata;
- durante la stagione invernale ovvero durante il periodo nel quale gli stabilimenti di balneazione non sono in esercizio, i titolari di concessione balneare devono provvedere alla pulizia della spiaggia, con frequenza almeno quindicinale ed in particolare durante i periodi di maggiore affluenza turistica (Natale, Pasqua, ecc.) A tal fine i concessionari potranno montare all'interno della propria concessione, previo ottenimento di apposita separata autorizzazione annuale, una cabina con dimensioni non superiori a metri 1,20 per 1,40 o due cabine con dimensioni non superiori a metri 1,10 per 1,40 ciascuna. Le cabine atte a contenere solo piccoli attrezzi dovranno essere messe opportunamente in sicurezza;
- è vietato gettare in mare o sulle spiagge materiali di rifiuto di qualsiasi genere o provenienza, compreso il materiale vegetale eventualmente trasportato dal mare sulla battigia;
- i titolari di concessione demaniale marittima sono autorizzati, quando se ne verifichi la necessità, a riordinare gli arenili in concessione con impiego di mezzi meccanici, i quali comunque non dovranno stazionare sull'arenile in modo permanente, evitando orari che possano arrecare disturbo alla quiete pubblica. Durante la stagione balneare e/o elioterapica l'eventuale impiego dei mezzi meccanici deve avvenire in orario anteriore alle ore 09.00 e successivo alle ore 20.00, salvaguardando sempre incolumità e quiete pubblica e fatte salve le autorizzazioni specifiche.

12. Insegne e confini degli stabilimenti balneari:

- all'ingresso di ogni stabilimento deve essere posto un cartello od una insegna indicante la sua denominazione;
- la separazione fra stabilimenti contigui, se attuata, deve essere con recinzione a giorno, mediante impiego di materiale leggero e decoroso, con esclusione di ogni materiale pericoloso;
- è consentito altresì recintare, durante le ore notturne, con mezzi facilmente amovibili, bene segnalati e visibili a distanza, il fronte a mare dello stabilimento (con esclusione della fascia di libero transito) al fine di evitare che estranei si introducano all'interno della concessione stessa;
- tutti gli stabilimenti balneari e gli altri impianti balneari ad essi assimilati o assimilabili in quanto liberamente aperti al pubblico, devono esporre un cartello riportante il logo internazionale ed indicante lo stato di accessibilità dell'impianto di balneazione da parte delle persone disabili. Detto cartello dovrà essere collocato all'ingresso dell'impianto di balneazione e in posizione tale da essere facilmente individuabile da parte delle persone disabili;

13.E' fatto obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, nell'orario di apertura dello stabilimento balneare e garantire la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita ;

14. Pulizia delle foci dei fiumi e libero deflusso delle acque fluviali:

- sarà cura del Comune, in ogni periodo dell'anno ed al fine di prevenire potenziali pericoli e di permettere il regolare deflusso in mare delle acque di fiumi, torrenti, rii, ecc., rimuovere l'eventuale barra sabbiosa, anche con l'ausilio di mezzi meccanici.

## **ART. 4 - PRESCRIZIONI RELATIVE ALL'USO DELLE SPIAGGE**

1. Sulle spiagge, salvo quanto previsto da altre norme di legge e regolamenti, è vietato:

- lasciare natanti, senza regolare concessione, in sosta con sottostanti selle ed invasature o comunque apparati di sostegno che, in caso d'uso dell'imbarcazione non possono essere messi a bordo, ad eccezione di quelli destinati alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare sulle spiagge libere ombrelloni, sedie a sdraio, tende o altre attrezzature comunque denominate nonché borsoni, valigie, teli ecc;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc., nonché mezzi nautici, la fascia di 5 (cinque) metri dalla battigia che è destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza, esclusi i mezzi di soccorso. L'ampiezza di tale fascia (di seguito denominata fascia di transito), qualora la profondità della spiaggia è inferiore a 20 (venti) metri, non deve essere comunque inferiore a 3 (tre) metri. Nella fascia di transito è vietato sostare, depositare materiale e/o oggetti di qualunque tipo (compresi effetti personali, indumenti, sedie a sdraio, ombrelloni, imbarcazioni di qualsiasi tipo, ecc.), salvo le attrezzature necessarie al personale di vigilanza balneare e di soccorso e quanto necessario a realizzare i percorsi orizzontali atti a rendere possibile la balneazione alle persone disabili. I concessionari devono:
  - adoperarsi affinché nella fascia di cui sopra sia rispettato il divieto di cui al presente comma;
  - permettere l'accesso nello stabilimento a coloro che intendono raggiungere la fascia di arenile di cui sopra, qualora nelle immediate vicinanze, e comunque nel raggio di 100 metri, non vi siano corridoi di accesso o tratti di spiaggia libera confinanti;
  - garantire durante l'apertura dello stabilimento la fruibilità dei servizi igienici a tutti in forma gratuita;
- campeggiare e/o accamparsi;
- transitare e/o sostare con qualsiasi veicolo, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge e al soccorso ed a quelli da utilizzarsi nell'ambito delle operazioni di ripascimento autorizzate;

